
1



Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(LAVS)

(Modernizzazione della vigilanza)

Modifica del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del...¹, decreta:

I

La legge federale del 20 dicembre 1946² su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 49bis Sistemi d'informazione e standard minimi

- ¹ I sistemi d'informazione sono applicazioni che consentono lo scambio elettronico di informazioni e il trattamento di dati.
- ² Se necessario per l'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l'autorità di vigilanza prescrive agli organi esecutivi standard minimi per:
 - a. lo sviluppo e la gestione di sistemi d'informazione necessari per lo scambio di dati, utilizzabili a livello nazionale;
 - b. la sicurezza dei sistemi d'informazione;
 - c. la protezione dei dati.
- ³ Essa può delegare l'elaborazione di standard minimi alle organizzazioni specializzate degli organi esecutivi di cui all'articolo 49 o all'Ufficio centrale di compensazione.
- ⁴ Se necessario per lo scambio di dati, la sicurezza dei sistemi d'informazione o la protezione dei dati, l'autorità di vigilanza può imporre agli organi esecutivi l'uso di determinati sistemi d'informazione.

RS ...

¹ FF ...

² RS **831.10**

Art. 49ter Scambio elettronico di dati

- ¹ Il Consiglio federale disciplina lo scambio elettronico di dati tra:
 - a. gli organi esecutivi;
 - b. gli organi esecutivi e terzi, se una legge federale prevede un tale scambio.
- ² Esso può delegare il disciplinamento dello scambio di dati all'autorità di vigilanza.

Art. 50b cpv. 1 lett. b ed e

- ¹ Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4):
 - b. le casse di compensazione, le agenzie da esse designate, gli uffici AI e l'ufficio federale competente, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI;
 - e. gli organi esecutivi competenti per le prestazioni complementari;

Art. 54

Abrogato

Art. 58 cpv. 3 e 4 lett. e

- ³ Abrogato
- ⁴ Al comitato direttivo incombe:
 - e. l'approvazione del conto annuale e del rapporto di gestione.

Art. 60, rubrica nonché cpv. 1^{bis} e 1^{ter} Scioglimento e fusione

^{1bis} Le casse di compensazione professionali costituiscono riserve tali da consentire la copertura dei costi di uno scioglimento o di una fusione.

lter Se una cassa di compensazione professionale è sciolta, il Consiglio federale può imporre a un'altra cassa di compensazione di assumerne la gestione, nel caso in cui non sia possibile trovare un'altra soluzione. La cassa che assume la gestione è adeguatamente indennizzata a tal fine. L'indennità è a carico della cassa sciolta e, sussidiariamente, delle sue associazioni fondatrici.

³ Il Consiglio federale emana le disposizioni particolari relative alle riserve e al loro ammontare nonché allo scioglimento o alla fusione delle casse di compensazione professionali.

Art. 61 cpv. 1, 1bis e 2 lett. c, f e g

¹ Ogni Cantone istituisce, con decreto speciale, una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo cantonale di diritto pubblico.

^{1bis} La cassa di compensazione cantonale può essere gestita in quanto parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, se esso ha carattere di ente autonomo di diritto pubblico.

- ² Il decreto cantonale deve essere approvato dalla Confederazione e contenere disposizioni su:
 - c. l'istituzione di eventuali agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;
 - f. l'approvazione del conto annuale e del rapporto di gestione della cassa di compensazione;
 - g. l'istituzione della commissione di vigilanza nonché le dimensioni, la composizione e le competenze della stessa.

Art. 63 cpv. 3, 4^{bis}, 4^{ter} e 5, primo e secondo periodo

³ Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell'ambito della presente legge.

^{4bis} Per l'esecuzione dei compiti di cui ai capoversi 1, 2, 3 e 4, le casse di compensazione sono vincolate esclusivamente alle istruzioni dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 72.

^{4ter} Chi affida compiti garantisce che i relativi costi a carico delle casse di compensazione siano interamente coperti.

⁵Le casse di compensazione possono affidare a terzi l'esecuzione di determinati compiti, in particolare la predisposizione dei sistemi d'informazione necessari per l'esecuzione della presente legge. A tal fine necessitano dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. ...

Art. 65 cpv. 2

²Le casse di compensazione cantonali possono avere agenzie.

Art. 66 Gestione dei rischi e della qualità, sistema di controllo interno

¹ Le casse di compensazione rilevano, limitano e sorvegliano i principali rischi connessi all'attuazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (gestione dei rischi).

² Esse impiegano un sistema di gestione della qualità e istituiscono un sistema di controllo interno per la sorveglianza della propria attività.

³ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sui requisiti minimi richiesti per la gestione dei rischi, la gestione della qualità e il sistema di controllo interno.

Art. 66a Principi di gestione

¹ Il gerente della cassa e il suo rappresentante godono di una buona reputazione, garantiscono un'attività irreprensibile e dichiarano le proprie relazioni d'interesse.

² Le casse di compensazione presentano periodicamente all'autorità di vigilanza un rapporto di gestione e un rapporto con gli indicatori necessari per l'esercizio della vigilanza. L'autorità di vigilanza prescrive la forma e il contenuto dei rapporti che le devono essere presentati.

Art. 67 Regolamento dei conti e dei pagamenti; contabilità e presentazione dei conti

- ¹ Per la presentazione dei conti da parte delle casse di compensazione vige il principio della trasparenza.
- ² Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle modalità per la garanzia della trasparenza. In particolare disciplina come:
 - a. impostare il regolamento dei conti e dei pagamenti delle casse di compensazione con i datori di lavoro, le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i beneficiari di rendite, da una parte, e con l'Ufficio centrale di compensazione, dall'altra parte;
 - b. indicare e finanziare le spese di amministrazione;
 - c. impostare la contabilità e la presentazione dei conti delle casse di compensazione.

Art. 68 Revisioni delle casse

- ¹ Ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie, deve essere sottoposta a revisione da parte di un'impresa di revisione abilitata secondo la legge del 16 dicembre 2005³ sui revisori.
- ² L'impresa di revisione non deve partecipare alla gestione della cassa né, nel caso delle casse di compensazione professionali, eseguire per conto delle associazioni fondatrici altri compiti che le revisioni delle casse. Essa deve dedicarsi esclusivamente all'attività di revisione e offrire sotto tutti gli aspetti garanzia assoluta di eseguire le revisioni in modo ineccepibile e oggettivo.
- ³ Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari sui requisiti richiesti all'ufficio di revisione in aggiunta alle condizioni di abilitazione di cui al capoverso 1.

Art. 68a Compiti dell'ufficio di revisione

- ¹ L'ufficio di revisione verifica se:
 - a. la contabilità e il conto annuale sono conformi alle disposizioni legali;
 - b. l'organizzazione e la gestione sono conformi alle disposizioni legali;
 - c. i principi di gestione di cui all'articolo 66a capoverso 1 sono rispettati;

³Il conto annuale consta del bilancio, del conto economico e dell'allegato.

- d. la gestione dei rischi, il sistema di gestione della qualità e il sistema di controllo interno di cui all'articolo 66 sono realizzati.
- ² L'ufficio di revisione presenta all'autorità di vigilanza, conformemente alle istruzioni di quest'ultima, un rapporto sulle revisioni delle casse.
- ³Esso notifica senza indugio all'autorità di vigilanza eventuali constatazioni concernenti reati, gravi irregolarità o violazioni dei principi di una gestione irreprensibile.
- ⁴ Il Consiglio federale può incaricare l'autorità di vigilanza di emanare prescrizioni particolari relative all'esecuzione delle revisioni delle casse.

Art. 68b Controllo dei datori di lavoro

- ¹ Periodicamente si dovrà controllare se i datori di lavoro affiliati alla cassa di compensazione applicano le disposizioni legali. Il controllo può essere eseguito da:
 - a. un'impresa di revisione che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 68;
 - b. un ufficio speciale della cassa di compensazione o un'organizzazione specializzata delle casse di compensazione;
 - c. l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).
- ² Per la presentazione dei rapporti e l'obbligo di notifica si applica per analogia l'articolo 68*a* capoversi 2 e 3.
- ³ Il Consiglio federale può incaricare l'autorità di vigilanza di emanare prescrizioni particolari relative al controllo dei datori di lavoro.

Art. 69 cpv. 4

⁴Abrogato

Art. 72 Autorità di vigilanza

Il Consiglio federale designa l'autorità di vigilanza.

Art. 72a Compiti dell'autorità di vigilanza

- ¹ L'autorità di vigilanza sorveglia l'esecuzione della presente legge e gestisce l'attuazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti mediante obiettivi e parametri di riferimento.
- ² Garantisce un'attuazione efficace, di elevata qualità e uniforme dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, nell'interesse dei contribuenti e dei beneficiari di rendita. Adempie in particolare i seguenti compiti:
 - a. valuta sistematicamente i rapporti sulle revisioni e i rapporti degli organi esecutivi relativi alla loro gestione e adotta le misure eventualmente necessarie;
 - b. sorveglia la gestione dei rischi, il sistema di gestione della qualità e il sistema di controllo interno delle casse di compensazione;

- c. incarica organizzazioni specializzate degli organi esecutivi di cui all'articolo 49 o l'Ufficio centrale di compensazione di elaborare standard per l'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- d. approva gli standard elaborati dalle organizzazioni specializzate degli organi esecutivi di cui all'articolo 49 o dall'Ufficio centrale di compensazione;
- e. impartisce istruzioni allo scopo di garantire un'esecuzione unitaria;
- f. allestisce tavole vincolanti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni;
- g. raccoglie dati statistici presso gli organi esecutivi ed elabora statistiche.

Art. 72b Provvedimenti dell'autorità di vigilanza

Se necessario, l'autorità di vigilanza può:

- a. esigere in qualsiasi momento che le casse di compensazione le forniscano le informazioni o i documenti necessari per la sua attività di vigilanza;
- b. nel singolo caso, impartire istruzioni;
- c. nel singolo caso, procedere a esecuzioni d'ufficio;
- d. esigere che i funzionari delle casse che non adempiono i loro compiti in conformità delle prescrizioni siano avvertiti, ammoniti o, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, revocati;
- e. nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni, affidare l'amministrazione della cassa di compensazione a un commissario; è riservato lo scioglimento di una cassa di compensazione professionale in conformità dell'articolo 60;
- f. ordinare o eseguire una revisione complementare a spese della cassa di compensazione;
- g. revocare un'impresa di revisione;
- h. sospendere il pagamento di eventuali sussidi prelevati dal Fondo di compensazione AVS.

Art. 95 cpv. 1 lett. a, 1^{bis} e 1^{ter}, 1^{quater} e 2 Abrogati

Art. 95a Assunzione di altre spese

¹ Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione, oltre alle spese di cui all'articolo 95, le spese derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un'informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni. Dopo aver consultato il consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione AVS, il Consiglio federale fissa l'importo che può essere utilizzato per l'informazione degli assicurati.

² Esso assume:

- a. le spese sostenute dalla Confederazione per effettuare o far effettuare studi scientifici sull'attuazione e sugli effetti della presente legge al fine di migliorare il funzionamento dell'assicurazione:
- b. le spese per lo sviluppo e la gestione di sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale, a condizione che essi comportino agevolazioni per le casse di compensazione, gli assicurati o i datori di lavoro;
- c. le spese per lo sviluppo e la gestione dello scambio di dati.
- ³ Il Fondo di compensazione AVS rimborsa all'Ufficio federale le spese di esecuzione e di vigilanza che sostiene per la concessione dei sussidi di cui all'articolo 101^{bis}.
- ⁴ Il Fondo di compensazione AVS assume le tasse postali derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
- ⁵ Il Consiglio federale emana disposizioni sull'entità delle spese assunte dai fondi di compensazione.

П

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Ш

Disposizione finale della modifica del ...

I Cantoni effettuano gli adeguamenti organizzativi per essi derivanti dall'articolo 61 entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

.. In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione,

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 6 ottobre 2000⁴ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 76 cpv. 1bis e 2

^{1bis} Il rapporto presenta i rischi sistemici delle diverse assicurazioni sociali e illustra la gestione strategica di queste ultime da parte del Consiglio federale.

² In caso di violazione grave e ripetuta delle disposizioni legali da parte di un assicuratore, il Consiglio federale o l'autorità di vigilanza da esso designata ordina le necessarie misure per ristabilire una gestione dell'assicurazione conforme alla legge.

2. Legge federale del 19 giugno 1959⁵ su l'assicurazione per l'invalidità

Art. 64 cpv. 1, secondo periodo

... Gli articoli 72, 72a e 72b LAVS⁶ si applicano per analogia.

Art. 66, primo periodo

Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS⁷ concernenti il trattamento di dati personali, lo scambio elettronico di dati, i sistemi d'informazione, i datori di lavoro, le casse di compensazione, i principi di gestione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità e la presentazione dei conti, le revisioni delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l'assunzione di spese e le tasse postali, l'Ufficio centrale di compensazione, il numero d'assicurato e l'effetto sospensivo. ...

⁴ RS **830.1**

⁵ RS **831.20**

⁶ RS **831.10**

⁷ RS **831.10**

3. Legge federale del 6 ottobre 20068 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 23 cpv. 1, secondo periodo, e 4

- ¹ ... La revisione deve estendersi all'applicazione materiale del diritto, alla contabilità, al conto annuale e alla gestione.
- ⁴ L'articolo 72*b* lettera f LAVS si applica per analogia.

Art. 26 Applicabilità delle disposizioni della LAVS

Le disposizioni della LAVS⁹ concernenti il trattamento di dati personali e la comunicazione di dati si applicano per analogia, incluse le deroghe alla LPGA; ciò vale anche per le disposizioni della LAVS concernenti il numero d'assicurato e lo scambio elettronico di dati.

Art. 28 Vigilanza della Confederazione

- ¹ Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge.
- ² Alla vigilanza si applicano per analogia gli articoli 72, 72*a* e 72*b* lettere a, b e g LAVS¹⁰.

4. Legge federale del 25 giugno 1982¹¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 52e cpv. 1-6

- ¹ Il perito in materia di previdenza professionale verifica dal punto di vista attuariale se l'istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni; a tal fine:
 - a. calcola annualmente i capitali di previdenza e le riserve tecniche nonché il grado di copertura dell'istituto di previdenza;
 - b. redige periodicamente, ma almeno ogni tre anni, un rapporto attuariale.
- ² Verifica inoltre se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.
- ³ Ex cpv. 2
- ⁴ L'organo supremo fornisce al perito in materia di previdenza professionale i dati necessari per la verifica e mette a sua disposizione i documenti rilevanti.
- ⁵ Ex cpv. 3
- 8 RS **831.30**
- 9 RS **831.10**
- ¹⁰ RS **831.10**
- 11 RS **831.40**

 6 Il perito in materia di previdenza professionale conferma all'autorità di vigilanza il sufficiente finanziamento secondo l'articolo $53e^{\text{bis}}$.

Art. $53e^{bis}$ Ripresa di effettivi di beneficiari di rendita

- ¹ Gli istituti di previdenza possono riprendere effettivi di beneficiari di rendita per continuarne autonomamente la gestione solo se i relativi impegni sono finanziati in misura sufficiente e sono disponibili i necessari accantonamenti e riserve attuariali e finanziari.
- ² L'autorità di vigilanza verifica se le condizioni di cui al capoverso 1 sono soddisfatte e approva la ripresa mediante decisione. Comunica la decisione all'autorità di vigilanza precedentemente competente e al fondo di garanzia.
- ³ L'autorità di vigilanza veglia a che l'istituto di previdenza possa onorare in qualsiasi momento gli impegni relativi alle rendite e che gli accantonamenti e le riserve secondo il capoverso 1 rimangano allocati all'effettivo di beneficiari di rendita ripreso. Può ordinare misure in tal senso.
- ⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli per la ripresa e la gestione di effettivi di beneficiari di rendita, in particolare i requisiti concernenti il sufficiente finanziamento degli impegni relativi alle rendite, il tipo di accantonamenti e l'entità degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Può emanare disposizioni relative all'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza e disciplinare il coinvolgimento dell'ufficio di revisione.
- ⁵La Commissione di alta vigilanza può emanare direttive sulla ripresa di effettivi di beneficiari di rendita.

Art. 56 cpv. 1 lett. i

¹ Il fondo di garanzia:

i. riscuote presso gli istituti di previdenza la tassa di vigilanza di cui all'articolo 64c capoverso 1 lettera a per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza e la trasferisce, previa deduzione di un importo a copertura dei propri oneri, alla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

Art. 61 cpv. 3, terzo periodo

³ ... I suoi membri non possono far parte del Governo cantonale né esercitare una funzione nella pubblica amministrazione.

Art. 64c cpv. 1, frase introduttiva, e 2 lett. a

- ¹ Le spese della Commissione e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:
- ² La tassa di vigilanza annuale è riscossa:
 - a. per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, in funzione dell'importo delle prestazioni d'uscita di tutti gli assicurati e delle rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP¹², secondo le indicazioni dei loro conti d'esercizio;

5. Legge del 17 dicembre 1993¹³ sul libero passaggio

Art. 11 cpv. 3

³ Al momento dell'entrata dell'assicurato, l'istituto di previdenza si informa presso l'Ufficio centrale del 2° pilastro su eventuali averi di libero passaggio dell'assicurato. Il Consiglio federale può prevedere deroghe a questo dovere.

6. Legge federale del 18 marzo 1994¹⁴ sull'assicurazione malattie

Art. 1 cpv. 2 lett. d-f

- ² Esse non sono applicabili ai seguenti settori:
 - d. misure secondo l'articolo 76 capoverso 2 LPGA;
 - e. Ex lett. d
 - f. Ex lett. e

7. Legge del 25 settembre 1952¹⁵ sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 23 cpv. 1

¹ Gli articoli 72, 72*a* e 72*b* LAVS¹⁶ si applicano per analogia. La vigilanza materiale dell'autorità di vigilanza designata dal Consiglio federale si estende anche ai contabili degli stati maggiori e delle unità militari, ai contabili degli organi di protezione della protezione civile, agli organi d'esecuzione del servizio civile e agli istituti d'impiego che collaborano all'applicazione della presente legge secondo l'articolo 21 capoverso 1.

- 12 RS **831.42**
- 13 RS **831.42**
- ¹⁴ RS **832.10**
- ¹⁵ RS **834.1**
- ¹⁶ RS **831.10**

Art. 29a cpv. 1 e 2

¹Abrogato

 2 Gli articoli $49^{ter},\,50a$ e50b LAVS 17 si applicano per analogia. 18

8. Legge del 24 marzo 2006¹⁹ sugli assegni familiari

Art. 1, secondo periodo

... Gli articoli 76 capoversi 1^{bis} e 2 e 78 LPGA non sono applicabili.

¹⁷ RS **831.1**0

¹⁸ RS **831.1**

¹⁹ RS **836.2**